



**COMUNE di MORETTA**  
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

---

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'IMPOSTA SULLA  
PUBBLICITA'  
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE  
AFFISSIONI ( D. Lgs. 15/11/1993  
n° .507)**

- Approvato on deliberazione C.C.n 18 del 10/03/1995

## **INDICE**

### **CAPO I°**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Oggetto
2. Ambito di applicazione
3. Classificazione del Comune
4. Forme di gestione del servizio
5. Tariffe
6. Funzione responsabile

### **CAPO II°**

#### **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

7. Presupposto dell'imposta
8. Soggetto passivo
9. Modalità dell'applicazione dell'imposta
10. Maggiorazioni e riduzioni dell'imposta
11. Pubblicità illuminazione o illuminata
12. Dichiarazione di imposta
13. Pagamento dell'imposta
14. Rettifica e accertamento d'ufficio
15. Pubblicità ordinaria
16. Pubblicità effettuata con i veicoli
17. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
18. Pubblicità varia
19. Riduzione dell'imposta
20. Esenzioni dell'imposta
21. Contenzioso
22. Rimborsi
23. Procedimento esecutivo

### **CAPO III°**

#### **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

24. Servizio delle pubbliche affissioni
25. Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni
26. Misura del diritto delle pubbliche affissioni
27. Pagamento del diritto
28. Riduzione del diritto
29. Esenzioni dal diritto
30. Modalità per le pubbliche affissioni
31. Affissioni di urgenza, festivi e notturni

- 32. Consegna del materiale da affiggere
- 33. Annullamento della commissione
- 34. Contenzioso e procedimento esecutivo

#### **CAPO IV°**

#### **PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

- 35. Oggetto
- 36. Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- 37. Classificazione dei mezzi pubblicitari
- 38. Criteri generali di specializzazioni
- 39. Classificazione della cartellonistica stradale
- 40. Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili
- 41. Norme di sicurezza per la viabilità
- 42. Classificazione del territorio comunale
- 43. Edifici monumentali
- 44. Zone soggette a vincolo e a controllo ambientale (C.S.)
- 45. Periferia
- 46. Autorizzazioni
- 47. Documentazione
- 48. Richiesta di posa in opera di mezzi pubblicitari nelle località soggette a vincolo ai sensi di L. 29/06/1939 n°. 1497
- 49. Termini per il rilascio della autorizzazioni
- 50. Archiviazione delle istanze
- 51. Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità
- 52. Manutenzione degli impianti
- 53. Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune
- 54. Norme transitorie

#### **CAPO V°**

#### **SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI**

- 55. Sanzioni tributarie
- 56. Interessi
- 57. Sanzioni Amministrative

#### **CAPO VI°**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

- 58. Disposizione transitorie
- 59. Disposizioni finali
- 60. Pubblicità del Regolamento
- 61. Variazione del Regolamento
- 62. Rinvio

63. Entrata in vigore

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI**

Relazione Tecnica

**ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA’ E  
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Spazi in cui è consentita l’affissione

## **CAPO I°**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Oggetto:** **(Art. 3 D.Lgs. 507/93)**

Il presente Regolamento disciplina nel territorio del Comune di Moretta le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relative alle forme pubblicitarie previste dal D. Lgs 15/1993 n°.507. Disciplina altresì nello stesso ambito , il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

#### **Art. 2 Ambito di applicazione** **(Art. 1 D.Lgs 507/93)**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette asecondo le disposizioni degli art.li seguenti, rispettivamente al pagamento di un' imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

#### **Art. 3 Classificazione del Comune** **(Art. 2 D.Lgs 507/93)**

A norma dell'Art. 2 del D. Lgs 15/11/1995 n°. 507, il Comune di Moretta, la cui popolazione residente al 31/12/1993 èm di n°. 4006 abitanti, rientra nella V° classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente Regolamento.

#### **Art. 4 Forme di gestione del servizio** **(Art. 25 D.Lgs 507/93)**

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e gestioni direttamente del Comune. Peraltro il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessioni detto servizio ai sensi dell'Art. 22 comma III, lettera c, della Legge 08/06/1990 n°142, o in soggetti iscritti nell'Albo dei Concessionari per i tributi locali qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico – funzionale, ovvero mediante affidamento con le ulteriori modalità di cui al citato Art. 22 della Legge n° 142/90.

#### **Art. 5 Tariffe** **(Art. 3 D.Lgs 507/93)**

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo

gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consigliare è divenuta esecutiva a norma di Legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

**Art. 6 Funzionario responsabile**  
**(Art. 11 D.Lgs 507/93)**

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per per l'esercizio i ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 gg dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra aspettano al concessionario.

**CAPO II°**  
**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

**Art. 7 Presupposto dell'imposta**  
**(Art. 5 D.Lgs 507/93)**

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considereranno rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici, e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per i luoghi aperti al pubblico si intendono le aree e i luoghi che sono destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti adempimento speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una protesta.

**Art. 8 Soggetto passivo**  
**(Art. 6 D.Lgs 507/93)**

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuta a pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale messaggio pubblicitario, viene diffuso, mentre è solidamente obbligato al

pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

**Art. 9 Modalità di applicazione dell'imposta  
(Art. 7 D.Lgs 507/93)**

L'imposta si determina in base alle superficie della minima figura piana o geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.

Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento metri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibito alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stato.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibile al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria di cui agli art. li 15 e 16 del presente Regolamento venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta e maggiorata del 100%.

**Art. 10 Dichiarazione di imposta  
(Art. 7 D.Lgs 507/93)**

La maggiorazione di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

**Art. 11 Pubblicità luminosa o illuminata**

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

**Art. 12 Dichiarazione di imposta  
(Art. 8 D.Lgs 507/93)**

I soggetti passivi di cui all'art. 8 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare l'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella

quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati usando il modello predisposto dal Comune o dal Concessionario che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposte o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con i veicoli in genere, nonché con la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato il certamente.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio all'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da Leggi e Regolamenti, in particolare qualora la pubblicità venga effettuata su impianti installati sui beni appartenenti al demanio Comunale, il contribuente dovrà richiedere apposita concessione comunale e pagare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 13 Pagamento dell'imposta (Art. 9 D.Lgs 507/93)**

Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicolo è quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento in cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione inferiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Il modello di versamento di c.c.p. deve essere quello approvato con apposito Decreto Interministeriale dal Ministro della Finanze di concerto di quello delle Poste e Telecomunicazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'importo

annuale può essere corrisposto in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera L. 3.000,000.

#### **Art. 14 Rettifica e accertamento d'ufficio (Art. 10 D.Lgs 507/93)**

Entro due anni dalla data in cui alla dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo delle imposte o delle maggiori imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di gg 60 entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile, nel caso di gestione in concessione, dal presentante del concessionario.

#### **Art. 15 Pubblicità ordinaria (Art. 12 D.Lgs 507/93)**

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsti dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie entro e per anno solare è di L. 16.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di L. 1.600.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purchè regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura di L.16.000 per metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al I° comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con le irregolarizzazioni delle sanzioni di cui al capo V° del presente Regolamento trattandosi di esposizione affissionistico – pubblicitarie abusiva.

Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq 5.50 e mq 8.50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%.

Per quelle di superficie superiori a mq 8.50, la maggiorazione è del 100%

#### **Art. 16 Pubblicità effettuata con veicoli (Art. 13 D.Lgs 507/93)**

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in

base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute maggiorazioni di cui all'art. 15, u.c. del presente Regolamento.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o in sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandati" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le seguenti tariffe:

- a) autoveicoli con portata sup. a kg 3000..... L.144.000
- b) autoveicoli con portata inf. A kg 3000.....L.96.000
- c) motoveicoli e veicoli non ricompresi  
nelle due categorie.....L.48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al 5° comma, non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

All'Ufficio Polizia Municipale – Vigilanza Urbana incombe l'obbligo di verificare che gli automezzi pubblicizzati circolanti nell'ambito del territorio comunale, siano in regola con il pagamento dell'imposta sulla pubblicità; la procedura di verifica si attua nel corso dei normali controlli stradali o anche per specifico caso, mediante richiesta – ai sensi art. 13 comma 5 D.Lgs. 507/93 – della bolletta di pagamento o tagliando di c/c postale attestante l'avvenuto versamento nell'anno di riferimento ; su tale bolletta o tagliando dovrà risultare l'esatto numero di targa del veicolo pubblicizzato nonché data e importo.

In caso di mancata esibizione del documento liberatorio l'ufficio VV. UU. Provvederà a redigere apposito verbale di constatazione che verrà inviato in copia al competente Ufficio affissioni e sul predetto verbale dovranno risultare i seguenti dati:

- luogo, data e ora del ricevimento:
- numero di targa del veicolo portata risultante dal libretto di circoscrizione ;

- dati anagrafici e residenza del proprietario dell'automezzo, come da libretto;
- dati anagrafici e residenza del conducente se persona diversa dal proprietario;

nel caso il veicolo disponga di rimorchio, anch'esso pubblicizzato, dovranno essere riportati nonchè i dati del rimorchio.

La procedura di cui ai commi precedenti si deve porre in atto anche nel caso di effettuazione di pubblicità sonora.

Ai fini dell'identificazione dei proprietari dei veicoli per i quali non si sia potuto effettuare il controllo, l'Ufficio Vigilanza Urbana, si avvale – direttamente o su richiesta dell'Ufficio affissioni e Pubblicità – dell'apposito servizio visure P. R. A..

### **Art. 17 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (Art. 14 D.Lgs 507/93)**

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o proiezioni o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impegno di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico, o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di L. 64.000.

Per le fattispecie pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alle proiezioni, in base alla tariffa di L. 4.000.

Qualora detta pubblicità di cui al 4° comma abbia durata superiore a 30 gg dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

### **Art. 18 Pubblicità varia (Art. 15 D.Lgs 507/93)**

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'Art. 15, cm 4, del presente Regolamento per la pubblicità ordinaria.

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per l'ubicazione, le dimensioni, i disegni e le istruzioni, della tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 4,50 dal piano stradale.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblici, e dovuta l'imposta nella misura di L. 96.000, a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari a L. 48.000.

Qualora non si oppongono motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con i veicoli, di manifestazioni o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

Per l'effettuazione di detta pubblicità, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di L.4.000.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di L. 12.000.

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo ed in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto durante le ore di lezione e di cerimonia

In ogni caso l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

### **Art. 19 Riduzione dell'imposta (Art. 16 D.Lgs 507/93)**

La tariffa dell'imposta è ridotta della metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente non avente scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocino o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali";
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### **Art. 20 Esenzioni dall'imposta (Art. 17 D.Lgs 507/93)**

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alle prestazioni di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alle attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
- b) Gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
- d) La pubblicità, escluse le insegne relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita.
- e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio da parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
- f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'Art 13 del D. Lgs. n° 507/1993.
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali.
- h) Le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
- i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di Legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

## **Art. 21 Contenzioso**

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie e Provinciali di cui all'Art. 80 del D. Lgs. 31/12/1992, n°546, recante nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione della delega al Governo contenuta nell'Art. 30

della Legge 30/12/1991, n° 413, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle entrate – ex intendenza di Finanza – ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 gg dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. Contro la decisione del Ministro è quello definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'Art. 395, n°2 e n° 3, c.c.p. nel termine di giorni 60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di 60 gg dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di 180 gg dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate, senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente, può ricorrere al Ministro contro il Provvedimento impugnato. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg dalla presentazione del ricorso al Ministro.

### **Art. 22 Rimborsi**

**(Art. 9 comma 6 D. Lgs. 507/93)**

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello, in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di 90 gg.

### **Art. 23 Procedimento esecutivo**

**(Art. 9 comma 7 D. Lgs. 507/93)**

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D. P. R. 28/01/1998, n°43, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato reso esecutivo entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31/12

dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione, si applica l'Art. 2752, comma 4, del C. C.

**CAPO III°**  
**DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**  
**(Art. 18 D. Lgs. 507/93)**

**Art. 24 Servizio delle pubbliche affissioni**  
**(Art. 18 D. Lgs. 507/93)**

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell'Art. 18, comma 3, del D. Lgs. 15/11/1993, n° 507, il Comune di Moretta è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di mq 48 circa, rilevato che la popolazione residente al 31/12/1993 ammonta complessivamente a n° 4006 unità.

Tale superficie viene ripartita come segue:

alle affissioni di natura istituzionale e sociale.....	15%
alle affissioni di natura commerciale.....	80%
alle affissioni prive di rilevanza economica.....	5%

Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli determinati nella tabella riepilogativa di cui all'allegato "A", che in forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, in relazione a quanto disposto dall'Art. 3, comma 3 del D. Lgs. 507/93 ed ammontano complessivamente a mq. 152.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'Art. 3 del D. Lgs. 507/93, il Comune di Moretta dispone che il 5% dell'impiantistica affissionale, indicata nella tabella riepilogativa di cui all'allegato "A" e che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, venga attribuita direttamente a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Detti impianti saranno attribuiti annualmente soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio mediante affidamento concessionario da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell'Art. 89 del R. D. 23/05/1924, n° 827, e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico – economia adeguata.

Il Concessionario di detto impianto sarà tenuto a corrispondere un canone annuale di concessione che sarà fissato dalla Giunta Comunale con successivo atto deliberativo, tenuto conto anche dall'Art. 26 del presente Regolamento.

Il Concessionario infine provvederà alla loro relativa manutenzione esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per infortuni o danni a persone, ad animali e cose che potessero derivare dall'utilizzo di detti impianti.

### **Art. 25 Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni**

È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

### **Art. 26 Misura del diritto sulle pubbliche affissioni (Art. 19 D. Lgs. 507/93)**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che prevede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione di cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è di L. 2.000 per i primi 10giorni e di L.600 per ogni periodo successivo di gg 5 o frazione.

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.

Per i manifestanti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

Qualora il committente richiede espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

### **Art. 27 Pagamento del diritto (Art. 19 D. Lgs. 507/93)**

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'Art. 13 del presente Regolamento.

Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

### **Art. 28 Riduzione del diritto**

**(Art. 20 D. Lgs. 507/93)**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta a metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente Regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
- d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- e) Per gli annunci mortuari.

**Art. 29 Esenzione dal diritto**

**(Art. 21 D. Lgs. 507/93)**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali dal Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, selezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali, Amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolamenti autorizzati.

**Art. 30 Modalità per le pubbliche affissioni**

**(Art. 22 D. Lgs. 507/93)**

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento dalla commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata della affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il

ritardo sia superiore a gg 10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di “spazi disponibili” deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 gg dalla richiesta di affissione.

In tali due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg. 90.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l’obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell’ufficio del servizio delle politiche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l’elenco degli spazi destinati alle “pubbliche affissioni” con la indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. Il Comune, senza corrispondere ad alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati ancorché a carattere provvisorio insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravatola servitù a pubblico passaggio.

Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti; al fine della salvaguardia delle entrate tributarie comunali, in ipotesi di affissioni abusive sarà automaticamente applicata la maggiorazione di cui all’Art. 22 comma 9 del D. Lgs. 507/93, in base allo specifico principio di garantire comunque al Comune il maggior presunto introito che si sarebbe potuto realizzare qualora l’affissione fosse stata regolarmente commissionata.

Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso a quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente Regolamento di colui che hanno materialmente eseguito l’affissione e la ditta in favore della quale l’affissione è stata fatta.

### **Art. 31 Affissioni di urgenza, festive e notturne (Art. 22 D. Lgs. 507/93)**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattarsi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 07,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

### **Art. 32 Consegna del materiale da affiggere**

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di Legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di Legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.

Un esemplare del manifesto o locandina potrà essere trattenuto dall'Ufficio per la conservazione negli Archivi: detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca della richiesta di affissione.

### **Art. 33 Annullamento della commissione**

1. In caso di annullamento dell'affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato necessario il rispetto dei seguenti termini:

- a) nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 30 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al Concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione.
- b) L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente art. 30 dovrà pervenire all'Ufficio Comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per 15 gg da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competano.

### **Art. 34 Contenzioso e procedimento esecutivo**

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 21 e 23 del presente Regolamento.

## **CAPO IV°**

### **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

### **Art. 35 Oggetto**

Il presente capo disciplina nell'ambito del territorio Comunale le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari e dell'ottenimento della relativa autorizzazione Comunale con le relative condizioni.

## **Art. 36 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari**

In attuazione del disposto di cui all'art. 3 del D. Lgs. 507/93, il Comune di Moretta prevede la sottoindicata tipologia e quantità degli impianti pubblicitari:

n° 30 impianti a muro monofacciali.

Entro il 30 Ottobre di ogni anno il Funzionario Responsabile di cui all'Art. 6 del presente Regolamento proporrà all'Amministrazione il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso dell'anno successivo.

## **Art. 37 Classificazione dei mezzi pubblicitari**

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere:

a) i mezzi pubblicitari ordinari di esercizio:

si intendono tali scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di un industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome dell'esercente o della ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio:

si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti. A carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia, che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

a) a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro

b) frontali (orizzontale e verticale) contro muro

c) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline)

## **Art. 38 Criteri generali di specificazione**

I criteri di specificazione sono:

a) COLORE

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanze di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo i guida:

b) UBIDICAZIONE E CARATTERE DELL'INSEGNA E SIMILI

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purché motivate. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingegnare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione, dovranno su ordine del Comune, venire rimosse. Tuttavia dovranno essere rispettate le norme previste dagli Artt. 51 e 52 del Regolamento del Codice della Strada.

### c) DIMENSIONE E POSIZIONE DELLE INSEGNE E SIMILI

Nella zona del centro storico, individuato nella planimetria del P. R. G. C. le insegne dovranno rispettare i requisiti di cui all'Art. 11 della sede stradale. Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sottoindicate disposizioni:

1. per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a m. 4,50 del piano stradale;
2. gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munito di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno di 30 cm. entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a mt. 2,50.

La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico, sempre nel rispetto dell'altezza da terra di mt. 2,50, non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

Negli ultimi due casi sono vietate le insegne di questo tipo nella zona del Centro Storico. Per particolari esigenze tecniche la C. E. C. potrà autorizzare soluzioni diverse.

### **Art. 39 Classificazione della cartellonistica stradale**

I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

- A) secondo la funzione,
1. pubblicitari in genere,
  2. su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale
  3. isolati, che possono essere mono o bifacciali.

### **Art. 40 Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili**

I cartelli, i posters, gli standardi e impianti similari, con esclusione di quello a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso, con

le caratteristiche previste dagli Artt. 49 e 50 del Regolamento del Codice della Strada. Nel caso di recinzioni per cantiere è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

In materia di esposizioni di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

#### **Art. 41 Norme di sicurezza per la viabilità**

Fermo restando i diritti e le competenze dell'A. N. A. S. o della Provincia sulle strade di loro pertinenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati. Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di mt. 200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in vie eccezionale quella di indicazioni relative ai servizi ed attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione oppure rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Salvo quanto previsto dalle Leggi di P. S. , fuori dai centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq. 6 e non devono essere collocati a distanza minore di mt. 3 dal ciglio delle strade. Inoltre, non devono essere collocati a distanza minore di mt. 200 prima dei segnali stradali e mt 100 dopo i segnali stessi.

Di regola, la distanza fra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt. 100 per ogni lato di strada, possibilmente sfasandoli rispetto alla direttrice di marcia fatti salvi comunque eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

#### **Art. 43 Edifici monumentali**

Sugli edifici monumentali è ammessa esclusivamente la collocazione delle insegne di servizio con le seguenti limitazioni:

- a) le insegne collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano terra, cioè entro i limiti degli esercizi stessi, non devono sporgere dalla superficie del muro e né essere del tipo a pannello o a plafone con superficie luminosa;
- b) le insegne frontali a muro non sono ammesse. Eccezionalmente potranno essere ammesse qualora il loro inserimento non incida sensibilmente sull'aspetto architettonico dell'edificio o dell'ambiente circostante ed in ogni caso purché, oltre a trattarsi di insegna di esercizio, siano in lettere scatolari in materiale e forme da valutarsi di volta in volta come idonei al loro inserimento. La loro collocazione dovrà, se possibile, e compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, interessare superfici murarie completamente lisce, prive quindi di motivi ornamentali che non costituiscono componenti di elementi architettonici caratterizzanti l'edificio stesso.
- c) Con lo stesso carattere di eccezionalità eventuali proposte di insegne da sistemare oltre le linee di gronda degli edifici e contro il muretto di attico degli stessi potranno essere accettati, in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi;
- d) I parametri, potrà essere valutata l'opportunità di consentire l'inserimento di insegne luminose in solo tubo al neon all'interno dei vani – finestra, nello spazio compreso tra persiane e il serramento a vetri, ovvero in corrispondenza dei portici, ad esclusione della zona del Centro Storico, negli spazi voltati o all'interno delle arcate ad un'altezza da terra mai inferiore al limite superiore dei piedritti delimitati le arcate medesime;
- e) Gli impianti pubblicitari devono comunque armonizzare nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio;
- f) Non devono essere occultate le grate di ferro battuto, se esistenti;
- g) Le targhe professionali o di esercizio devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso purché non alterino e coprono le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti. Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori, e caratteri rigorosamente uniformi.

#### **Art. 44 Zone soggette a vincolo e a controllo ambientale (Centro Storico)**

##### **A) INSEGNE**

In queste zone valgono i disposti di cui all'Art. 11 delle N. T. A. del P. P. C. S. che recita: “ Le insegne dovranno essere sistemate in corrispondenza della luce delle aperture, non essere sporgenti più di 5 cm. rispetto al filo di fabbricazione dell'edificio, ed avere un'altezza mai superiore ai cm. 50”.

Per la collocazione delle targhe professionali o di esercizio valgono le stesse limitazioni di cui al precedente Art. 43; nelle zone soggette a vincolo e controllo ambientale di regola sono ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio.

## B) MOSTRE E QUADRI LUMINOSE

La struttura architettonica dei piani terreni(zoccoli, cornici)non devono essere alterata né chiudendo arcate o vani di ingresso né coprendo o chiudendo le finestre o grate, né adeguando allo stile delle vetrine:

non possono essere apposti stipiti o cornici in pietra, in legno, marmo o altro materiale che coprano o alterino le strutture architettoniche preesistenti.

Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio.

E'parimenti vietata l'installazione di quadri luminosi.

## C) TENDE PUBBLICITARIE

Le tende non devono superare in larghezza luce del singolo vano sottostante e la loro sporgenza deve essere contenuta entro cm 10 dall'interno del filo del marciapiede, devono essere poste ad un'altezza del piano del marciapiede di almeno mt.2,00.

Devono inoltre essere manovrate mediante appositi congegni e sezioni leggere in modo da non deturpare il carattere degli edifici-

### **Art. 45 Periferia**

In tali aree possono essere collocate insegne di esercizio ed insegne pubblicitari di ogni tipo.

L'inserimento di detti mezzi deve essere fatto con valori e modi anche rilevanti, pur nella salvaguardia dei criteri estetici e degli equilibri compositivi che di volta in volta dovranno essere soddisfatti.

In linea di carattere generale va evitata l collocazione di insegne e cartelli su terrazze e cancellate, mentre nei viali alberati e nei giardini i cartelli pubblicitari isolati vanno di norma distanziati di almeno mt. 10 l'uno dall'altro.

### **Art. 46 Autorizzazioni**

E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di avere ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte del Sindaco.

Per le forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale.

Per le forme di pubblicità diverse da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi quali striscioni, pubblicità sonora, salvo in alcuni casi da valutarsi in sede di dichiarazione, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal Sindaco sentito il funzionario responsabile del pubblico nei seguenti casi:

- a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;

- b) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;
- c) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.

L'esposizione di targhe professionali è sempre subordinata al rilascio dell'autorizzazione edilizia da parte del Sindaco.

Per le targhe, insegne ed inserzioni per la pubblicità sanitaria valgono le norme di cui al Decreto del Ministero della Sanità in data 16/09/1994 n° 657.

Alla pubblica "effettuata" nell'ambito delle "Ferrovie dello Stato" si applicano le disposizioni espressamente emanate a riguardo.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente Articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo Comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

#### **Art. 47 Documentazioni**

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere corredata, oltre ai dati anagrafici, ed eventuale partita IVA per i soggetti titolari, dalla seguente documentazione:

- a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzare comunque in osservanza delle vigenti norme C. E. I. (Comitato Elettronico Italiano), debitamente sottoscritto dal titolare della azienda costruttrice. Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, si potrà richiedere che il progetto sia corredata dalle opportune garanzie di ordine tecnico;
- b) Descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avverarsi con la indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;
- c) Documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente un autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

### **Art. 48 Richiedente di posa in opera mezzi pubblicitari nelle località soggette a vincolo ai sensi della Legge 29/06/1939 n° 1497**

Le richieste di autorizzazioni concernenti la posa in opera di mezzi pubblicitari nelle località soggette a vincolo ai sensi della Legge 29/06/1939, n°1497, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno sottoposte anche al parere vincolante della Commissione Edilizia.

### **Art. 49 Termini per il rilascio della autorizzazione**

L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di 60 gg dalla presentazione della domanda.

Le pratiche saranno sottoposte all'esame della Commissione in ordine di presentazione e nello stesso tempo sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui richiedano della soluzione diverse o la produzione di ulteriore documentazione.

### **Art. 50 Archiviazione delle istanze**

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli, le stesse saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati.

### **Art. 51 Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità**

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, le manutenzioni e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione dell'installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per ripristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature e modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso dai mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato.

In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'Art. 57 del presente Regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nelle autorizzazioni per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazioni sono da considerarsi abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato alle esposizioni di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune, avanzarsi in relazione, concessione, dipendenza, sia diretta che indiretta alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria ed installare mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

### **Art. 52 Manutenzione degli impianti**

Tutte le autorizzazioni di “esposizione pubblicitari” si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti. Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo la necessità suggerite dal decoro cittadino.

Parimenti il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento, l’esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente Regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

### **Art. 53 Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune**

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza dell’autorizzazione, il titolare avrà diritto al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

In tal caso, l’interessato dovrà provvedere a rimuovere l’impianto entro e non oltre i 15 gg dalla data anticipata scadenza della autorizzazione stessa.

La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

Qualora l’intimato non ottemperi all’ordine di rimozione, l’impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all’Art. 57 del presente Regolamento.

### **Art. 54 Norme transitorie (Art. 36 D. Lgs. 507/93)**

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all’entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso

e dovranno adeguati sulla base di detta normativa entro tre anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

## **CAPO V°**

### **SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI**

#### **Art. 55 Sanzioni tributarie**

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'Art. 12 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 gg dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro e non oltre 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento.

#### **Art. 56 Interessi**

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono diventati esigibili.

#### **Art. 57 Sanzioni Amministrative**

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservazione delle disposizioni Legislative e Regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni Amministrative per le cui applicazioni si osservano le norme contenute nelle sezioni I° e II° della Legge 24/11/1981, n° 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme Regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione di L. 200.000 a L. 2.000,000 con notificazione agli interessati, entro 150 gg dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì le rimozioni degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione del suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine

di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'Ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune dispone o il Concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e delle applicazioni delle sanzioni di cui al precedente comma, l'immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché al tributo evaso ad eventuali soprattasse ed interessi.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni Amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica Comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

## **CAPO VI° DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 58 Disposizioni transitorie**

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 15/11/1993, n°507, il Comune non dà corso alla installazioni di impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio, semprechè i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data del 31/12/1993 e dà atto che sino alla approvazione del presente Regolamento consono state rilasciate autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma di dell'Art. 23 del D. P. R. 26/10/1972, n°639, debbano essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto Decreto.

La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1994 per la quale sia stata pagata la relativa imposte è prorogata per l'anno 1995 senza la presentazione di una nuova dichiarazione mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute presente Regolamento.

Per la riscossione delle more relative all'anno 1995, il Comune consente che le medesime vengano attuate alle forme previste per l'anno 1994.

### **Art. 59 Disposizione Finali**

Con decorrenza del primo Gennaio 1994 è abrogato il D. P. R. 26/10/1972, n° 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma

incompatibile con le vigenti disposizioni. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle Legge 18/03/1959, n° 132, e nell'Art. 10 della Legge 05/12/1986, n° 856.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate o modificate tutte le norme Regolamentari con esso contrastanti.

### **Art. 60 Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente Regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'Art. 23 della Legge 07/08/1990, n° 241, affinché ne possa prendere visione e in qualsiasi momento.

### **Art. 61 Variazione del Regolamento**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale a norma di Legge.

In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30 gg successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

### **Art. 62 Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme previste dal D. Lgs. 15/11/1993 n° 507.

### **Art. 63 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 1° Gennaio 1996.

# PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI

## RELAZIONE TECNICA

### PREMESSA

L'Art. 3 del D. Lgs. 15/11/1993, n° 507, prevede che ogni Comune adotti un preciso piano degli impianti da destinarsi al servizio delle pubbliche affissioni.

Detto piano costruisce parte integrante e costituzionale del Regolamento Comunale da approvarsi, qualificandosi come una degli aspetti più appariscenti dell'arredo urbano di una città.

L'obbiettivo del piano in discussione è quello di distribuire l'insieme di tali impianti uniformemente sul territorio Comunale tenendo presente, nel contempo, tutte le esigenze e le necessità del fenomeno pubblicitario, di quello della comunicazione istituzionale e sociale, nonché dell'impatto ambientali nella concreta sistemazione di detti impianti.

Inoltre, con il suddetto impianto deve essere attuato anche quanto previsto dalla vigente normativa in materia di spazi affissionistici da destinare a "soggetti privati", comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio.

Parimenti, in linea con le recenti tendenze di concezione del così detto "arredo urbano", deve provvedersi anche alla concreta definizione delle tipologie di impianti che dovranno essere utilizzate per il rassetto del parco esistente.

### CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

L'affissione dei manifesti deve rispettare esigenza che le caratterizzano e la qualificano quali le dimensione dei manifesti che si intendono esporre e la loro finalità che può essere pubblicitaria, istituzionale, informativa, funeraria o sociale.

Conseguentemente, nasce la necessità di differenziare la tipologia degli impianti in relazione i tipi e le dimensioni.

Per tale ragione, si indica di seguito la "tipologia" degli impianti da ritenersi necessari per il soddisfacimento delle sopraindicate esigenze:

a) Stendardi mono e bifacciali ( f.to cm. 100 \* 140 – 140 \* 200- 200 \* 140).

Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato o alluminio con eventuali elementi di complemento quali cestini porta rifiuti o una fioriera in cemento preconfezionamento in basso. In particolare, gli impianti destinati alla informativa istituzionale o sociale dovranno essere di colore "bordeaux" (RAL 3005) mentre quelli destinati all'esposizione di pubblicità commerciale dovranno essere di colore grigio (RAL 7022).

Gli impianti destinati agli "avvisi funebri" dovranno avere colore bordeaux e recheranno una scritta nera su fonda bianco "avvisi funebri" nella parte superiore.

b) Tabelle murali.

Tali impianti di formato cm. 70 \*100, 100 \* 140, 140 \* 200 dovranno essere costruiti in lamiera zincata con bordi costruiti da profilati metallici ( in ferro o alluminio preverniciato) ed avranno caratteristiche e colori identici agli standardi.

c) Trespoli

Trattarsi di impianto a pianta triangolare composta da tre tabelle di dimensioni di cm. 140 \* 200.

Per la linea e colore dovranno essere analoghe ai modelli precedenti e dovranno essere installati in “spazi aperti” e di passaggio.

L’impianto dovrà essere utilizzato esclusivamente per pubblicità plexiglas o in metallo.

Ove possibile l’impianto potrà avere a complemento panchine da porsi sotto alcune facce del trespolo.

d) Posters

Trattarsi di impianto di dimensioni di cm. 600 \* 300 destinato esclusivamente all’esposizione di pubblicità realizzate mediante pluricomposizione di fogli.

L’impianto dovrà essere costituito da una tabella “ a fondo metallico”, essere sostenuto su tre piastrini metallici realizzati con profili a doppio “T” e dovrà essere racchiuso con una cornice in legno, alluminio o vetroresina alta cm. 20 e colorata in verde.

e) Impianti per affissioni dirette

Pur rilevando l’esistenza attuale di un congruo numero di “ impianti affissionistici “, superiore al quantitativo minimo imposto della normativa vigenti, il Comune deve consentire l’effettuazione delle “affissioni dirette” in relazione al disposto in cui all’Art. 3 del citata D. Lgs. N° 507/93.

Tenuto conto della circostanza non trascurabile del minore introito tributario in caso di effettuazione di affissioni dirette, la quantità di detti spazi viene determinata nella misura di mq. 7, 6 pari al 5% della superficie obbligatoria di impianti prevista dalla citata normativa posizione determinate dal Comune .

Detti impianti dovranno essere attribuiti annualmente ai “soggetti privati” che ne facciano richiesta comunque diversi dal “concessionario” del pubblico servizio.

f) Dislocazione degli impianti l’ubicazione degli impianti è stata riportata nell’allegato elenco, indicato sotto la lettera “A” , in conformità al disposto di cui all’Art. 3 del citato D. Lgs. 507/93.

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO  
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

SPAZI IN CUI E' CONSENTITA L'AFFISSIONE

UBICAZIONE	TIPO	DIM. MQ	SUP.MQ.
Via Balbis	1 tabella	6,00*2,00	12
	1 “	1,50*2,00	3
Via Bollati	1 “	4,50*2,00	9
P.za Castello	1 “	3,00*2,00	6
Via Craveri	1 “	3,00*2,00	6
	1 “	3,00*2,00	6
Via Locatelli	1 “	3,00*2,00	6
P.za Martiri Libertà	1 “	2,00*2,00	4
	1 “	3,00*2,00	6
Via Pallieri	1 “	2,00*2,00	4
	1 “	2,00*2,00	4
	1 “	1,00*2,00	2
Via Palmero	1 “	3,00*2,50	7,5
P.za Regina Elena	1 “	2,00*1,50	3
	1 “	1,00*1,00	1
	1 “	3,00*2,50	7,5
	1 “	3,00*2,00	6
	1 “	3,00*2,00	6
	1 “	1,00*1,50	1,5
	1 “	2,00*2,00	4
Via Roma	1 “	3,00*2,00	6
Via Saluzzo	1 “	3,50*2,00	7
Via San Rocco	1 “	4,00*2,00	8
	1 “	1,50*2,00	3
Via Santuario	1 “	1,50*2,00	3
P.zza Umberto I°	1 “	1,00*1,00	1
Via San Martino	1 “	1,50*1,00	1,5
Via Cardè	1 “	3,00*2,00	6
Via Cuneo	1 “	3,00*2,00	6
Via Pollano	1 “	3,00*2,00	6

---

**TOTALE MQ**

**152**

